

DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR (Di.S.Conf)

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



Il Segretario Generale

Il Segretario Generale Aggiunto

Alla dr.ssa Delia Campanelli Direttore Generale USR Lombardia <u>drlo@postacert.istruzione.it</u> direzione-lombardia@istruzione.it

Oggetto: Ferie coatte per i dirigenti scolastici

Egregia dott.ssa Campanelli,

alcuni dirigenti della Lombardia, soci della scrivente O.S., hanno trasmesso la Sua nota, prot. n. 5571 del 7 aprile 2016, che **impone** ai dirigenti scolastici, nelle giornate di chiusura della scuola, deliberate da ciascuna istituzione scolastica, l'obbligo <u>"di comunicare ferie, salvo impegni istituzionali, o già programmati, svolti in tali date."</u>

La nota risulta partecipata alle associazioni sindacali rappresentative, che sicuramente saranno state sentite prima della sua emanazione, e a tutt'oggi silenti; nel mentre lo scrivente, per quanti sforzi abbia compiuto nella ricerca delle afferenti disposizioni normative, incluse quelle analiticamente richiamate dalla S.V., non è riuscito a rintracciarne neanche una che potesse legittimare il contenuto del Suo illegittimo e incomprensibile provvedimento.

Primariamente, consideri la S.V. la lettera dell'art. 16 CCNL dell'Area quinta della dirigenza scolastica, al di cui tenore la programmazione e l'organizzazione delle ferie rientra nell'esclusiva competenza e responsabilità di ogni dirigente. L'articolo determina solo il numero dei giorni di ferie e non demanda alcun potere coattivo in capo al D.G.

E poi consideri come essa sia la conseguenza di quanto figurante nel precedente art. 15, primo comma, dove si legge che <u>"In relazione alla complessiva responsabilità dei risultati il dirigente organizza autonomamente i tempi e i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidatogli."</u>

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org - Sito:www.dirigentiscuola.org

DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR (Di.S.Conf)

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



Il Segretario Generale

Il Segretario Generale Aggiunto

Le disposizioni pubblicistiche introdotte dall'art. 5, comma 8, legge 135/12, parimenti richiamate nella nota, prescrivono, semplicemente, che in nessun caso possono aver luogo trattamenti economici sostitutivi dell'obbligo di usufruire delle ferie contrattualmente regolate; che, nel caso in esame, il dirigente dovrà programmare anche in previsione di cessazione del rapporto di lavoro, di mobilità, dimissioni, pensionamento e raggiungimento dei limiti di età. Sarà cura del singolo dirigente evitare ferie residue che, comunque, non sarebbero retribuite.

La *ratio* è chiara: neutralizzare ogni possibilità che l'interessato si crei, più o meno artatamente, le condizioni per monetizzare ferie non godute. Ma è stata fraintesa, creandosi una nuova fattispecie di **ferie coatte** – valida per la sola Lombardia, è dato di supporre – al di fuori ed oltre la disciplina contrattuale, e in violazione della stessa, come integrata dalla succedanea norma imperativa appena riferita.

Diversamente, dovrebbe presumersi, **e sarebbe molto grave**, che la S.V. considera i dirigenti scolastici alla stregua del loro dipendente personale ATA, obbligato per contratto (art. 51, comma 1, CCNL Scuola) ad un ordinario *orario di lavoro* di 36 ore settimanali, suddivise in sei ore continuative: che pertanto – nelle giornate di chiusura degli uffici deliberate dalle singole istituzioni scolastiche – deve *pro parte* restituire, o chiedendo ferie o impegnandosi a recupero con rientri pomeridiani e/o prolungamento d'orario in ragione delle esigenze funzionali della scuola. I dirigenti scolastici hanno un diverso contratto!

Tanto evidenziato e chiarito resta integra per ogni dirigente scolastico, anche se operante in Lombardia, la facoltà di liberamente stimare l'opportunità o la propria convenienza a collocarsi in ferie nelle giornate di chiusura degli uffici, dandone contestuale comunicazione esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Amministrazione.

Oppure, determinandosi altrettanto liberamente e **senza l'obbligo di comunicare alcunché**, potrà decidere di tirare un po' il fiato e – ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 2006 Area V della dirigenza scolastica, anch'esso richiamato dalla benevolenza dell'USR Lombardia – concedersi <u>un adeguato recupero del tempo di riposo sacrificato alle necessità del servizio, atteso che, a causa della miriade di impegni quotidiani, un dirigente scolastico è impegnato anche oltre 12 ore al giorno.</u>

Viale Luigi Pinto n. 87 71122- FOGGIA TELEF/FAX 0881748615 cell 3404098504 C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org - Sito:www.dirigentiscuola.org

DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR (Di.S.Conf)

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



Il Segretario Generale

Il Segretario Generale Aggiunto

Per quanto dedotto lo scrivente invita la S.V. a provvedere **all'immediato** annullamento della contestata nota palesemente viziata e per legittimità che per merito, onde evitare diversi e meno cordiali interventi da parte della scrivente O.S.

In attesa di riscontro è gradita l'occasione per distintamente salutare.

Il Segr. Gen. DIRIGENTISCUOLA e Seg. Gen. Aggiunto CONFEDIR

(Attilio Kratta)

Mail: <u>dirigentiscuola@libero.it</u> - <u>info@dirigentiscuola.org</u> - Sito:<u>www.dirigentiscuola.org</u>